

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE

(Approvato con atto C.C. n. 51 del 03.03.1995)

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento detta la disciplina del referendum consultivo comunale previsto dall'art. 51 dello statuto comunale e istituito a norma dell'art. 6 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 2 - Fonti giuridiche

1. Le disposizioni del presente regolamento fondano sulla legge 8 giugno 1990 n. 142, sullo statuto comunale, sul T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, sul D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e successive modificazioni e integrazioni, sulla legge 25 marzo 1993 n. 81 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 28 aprile 1993 n.132, sulla legge 15 ottobre 1993 n. 415, sulla legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni.

Art. 3 - Oggetto del referendum

1. Possono essere sottoposte a referendum consultivo proposte su materie di esclusiva competenza locale e di rilevanza generale interessanti l'intera collettività.

Art. 4 - Casi di esclusione

1. Non possono essere sottoposte a referendum consultivo:

- a) Le materie di cui ai commi 4° e 5° dell'art. 51 dello Statuto comunale;
- b) Le deliberazioni o questioni concernenti persone;
- c) Le materie già sottoposte a referendum nell'ultimo quinquennio;

Art. 5 - Potere d'iniziativa

1. Il referendum consultivo può essere richiesto dai cittadini in numero non inferiore a 2.500 degli aventi diritto di cui al 2° comma dell'art. 51 dello statuto comunale ovvero dal Consiglio Comunale col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 6 - Le fasi del procedimento

1. Il procedimento finalizzato allo svolgimento del referendum consultivo consta delle seguenti fasi:

- a) Promozione del referendum;
- b) Raccolta delle firme e autenticazione;
- c) Proposta di iniziativa consiliare;
- d) Presentazione della proposta;
- e) Verifica delle firme e della documentazione;
- f) Indizione del referendum;
- g) Operazioni preelettorali;
- h) Operazioni elettorali;
- i) Operazioni di scrutinio;
- l) Proclamazione del risultato;
- m) Pubblicazione del risultato.
- n) Efficacia del risultato referendario.

Art. 7 - Responsabile del procedimento

1. Unità organizzativa del procedimento referendario è il dirigente del settore affari generali e segreteria, il quale può assegnare la responsabilità del procedimento stesso al funzionario responsabile dei servizi demografici.
2. Fino al momento in cui non sia avvenuta l'assegnazione di cui al comma precedente, è considerato responsabile del procedimento il dirigente preposto all'unità organizzativa come sopra individuata.
3. Il responsabile del procedimento verifica la regolarità della documentazione relativa alla proposta di referendum, cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi elettorali e dal presente regolamento, trasmette gli atti alle competenti autorità per l'adozione dei provvedimenti esecutivi relativi a ciascuna fase del procedimento.

Art. 8 - Promozione del referendum consultivo d'iniziativa popolare

1. Gli elettori che intendono promuovere un referendum consultivo devono costituirsi in apposito comitato promotore formato da almeno tre componenti e devono presentare una istanza al Sindaco.

La costituzione del Comitato potrà essere dichiarata anche tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della Legge n. 15/68.

2. L'istanza, nella quale è indicata la composizione del comitato promotore, deve essere consegnata al Segretario Comunale.
3. Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53.
4. I promotori delle proposte referendarie devono risultare iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. L'istanza deve contenere i termini del quesito che s'intende sottoporre alla consultazione popolare.
6. Nell'istanza devono essere indicati almeno tre rappresentanti del comitato promotore, i cui nominativi sono riportati sui moduli di raccolta delle firme, con facoltà per i medesimi di esercitare le funzioni di cui agli articoli successivi.
7. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro, semplice ed univoco.

Art. 9 - Parere preliminare di ammissibilità

1. E' istituita una Commissione composta dal Segretario Generale (che funge da coordinatore), dal Responsabile Ufficio Legale e dal Responsabile del procedimento.

2. La Commissione di cui sopra:

a) esprime - a titolo indicativo - entro gg. 15 dal deposito dell'istanza di cui al precedente articolo, un parere preventivo di ammissibilità od inammissibilità del quesito referendario - sulle materie di cui al 5° comma art. 51 dello Statuto Comunale;

In caso di parere di inammissibilità il Comitato Promotore può rinunciare alla proposta di referendum.

b) esamina la regolarità delle firme dei sottoscrittori della proposta referendaria redigendo apposito verbale da trasmettere immediatamente al Sindaco ed al Comitato promotore a cura del Responsabile del procedimento.

L'esame di cui al presente punto deve aver luogo entro gg. 15 dal deposito della proposta referendaria.

Art. 10 - Raccolta delle firme

1. Nei 30 gg. successivi alla scadenza del termine di 15 gg. per ottenere il parere preliminare di ammissibilità, qualora il Comitato Promotore non abbia rinunciato alla proposta di referendum, l'A.C. dovrà predisporre i moduli per la raccolta delle firme conformi al Mod. A allegato al presente regolamento e il Segretario Comunale dovrà vidimarli con immediata comunicazione al Comitato Promotore.
2. Sui moduli deve essere indicato, all'inizio di ogni facciata, il quesito da sottoporre alla votazione popolare.
3. Dal giorno successivo la consegna dei moduli da parte del Segretario Comunale il Comitato Promotore potrà iniziare la raccolta delle firme.
4. Ogni richiesta deve riguardare un unico oggetto.
5. Chi, avendone diritto, intende aderire alla richiesta di referendum, appone la propria firma sui moduli di cui al comma primo del presente articolo, indicando accanto alla firma il proprio cognome e nome, luogo e data di nascita.
6. La firma è autenticata da un notaio o da un cancelliere dell'ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune, ovvero dal Giudice Conciliatore, dal Sindaco, dal Segretario Comunale o dai funzionari comunali incaricati dal Sindaco.
7. L'autenticazione può essere effettuata con unico atto per tutte le firme contenute in ciascun modulo, indicando il numero delle firme contenute nel modulo stesso e la data dell'autenticazione.

Art. 11 - Deposito delle firme

1. I rappresentanti del comitato promotore indicati nell'istanza provvedono al deposito presso la Segreteria del Comune dei fogli contenenti le firme dei sottoscrittori entro il termine di novanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Segretario Comunale dell'avvenuta vidimazione dei moduli.
2. Il Segretario Comunale rilascia una dichiarazione di ricevuta dei moduli ricevuti.

Art. 12 - Qualità di elettori dei sottoscrittori

1. Il Responsabile del procedimento dà atto per ogni sottoscrittore, anche con certificazione cumulativa da redigere sugli stessi moduli di raccolta delle firme, della qualità di elettore del Comune o di cittadino straniero iscritto nel registro speciale di cui all'art. 51 comma 12 dello Statuto del Comune.

Art. 13 - Proposta referendaria d'iniziativa consiliare

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale ovvero di un terzo dei Consiglieri, può deliberare di sottoporre a referendum consultivo singoli argomenti su materie consentite ai sensi dell'art. 51 dello Statuto del Comune, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. L'esplicita proposta della sottoposizione di un argomento a referendum consultivo può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio su iniziativa del Sindaco o degli altri soggetti legittimati a proporre le deliberazioni al Consiglio stesso, a norma delle legge 8 giugno 1990 n. 142 e dello Statuto del Comune.

Art. 14 - Deliberazione di ammissibilità

1. Entro venti giorni dal ricevimento da parte del responsabile del procedimento del verbale di cui all'art. 9 lettera b) relativo all'esame delle firme stesse, il Consiglio Comunale decide con propria deliberazione, a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, sull'ammissibilità della richiesta di referendum previa valutazione di quanto previsto dall'art. 51 dello Statuto del Comune e dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Il Consiglio Comunale, previa audizione in aula dei rappresentanti del Comitato Promotore del referendum e con il consenso degli stessi, può modificare o integrare il quesito referendario da ammettere alla consultazione, qualora ciò si renda necessario ai fini di una più chiara comprensione del medesimo.

Art. 15 - Indizione del referendum

1. Entro dieci giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui all'articolo precedente, ovvero della deliberazione di cui all'art. 13 del presente regolamento, il Sindaco indice il referendum con proprio atto.
2. La data di effettuazione deve essere fissata in una domenica compresa nel periodo 15 ottobre - 15 dicembre.
3. In caso di materia assoggettata a referendum che ha ottenuto la dichiarazione di urgenza da parte del Consiglio Comunale in sede di deliberazione ex art. 13 e 14 la data di effettuazione è fissata in una domenica compresa tra il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivo alla data di indizione.
4. Il referendum non può avere luogo nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di svolgimento, compresa, di altre consultazioni popolari.
5. Qualora l'eventualità di cui al comma precedente si verifichi dopo la data di indizione del referendum consultivo comunale, questo viene sospeso e le relative procedure riprendono dopo sei mesi.
6. Il referendum è rinviato di un anno in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.
7. Il referendum, dopo la sua indizione, è revocato nel caso di promulgazione di norme che ne disciplinano ex novo la materia.
8. Entro cinque giorni dalla data del provvedimento di indizione del referendum, il Sindaco informa la cittadinanza con manifesto da pubblicare all'albo pretorio del Comune e da affiggere nella città in numero di almeno 200 copie.

Art. 16 - Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto del Comune, è esercitato dai cittadini italiani residenti nel Comune in possesso dei diritti politici, nonché dai cittadini stranieri iscritti nello speciale registro di cui al comma 12 dello stesso art. 51.
2. Nel caso di non iscrizione nelle liste elettorali del Comune e nello speciale registro degli stranieri, chi ne ha diritto può chiedere al Sindaco di essere ammesso al voto.
3. Il Sindaco dispone l'ammissione al voto previo accertamento dei requisiti necessari.

4. Il corpo elettorale deve risultare da apposite liste sezionali desunte dalle vigenti liste elettorali previste dal D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223.

5. Le apposite liste sezionali per il referendum devono essere aggiornate con le variazioni di cancellazione ed iscrizione in tempo utile per la consultazione referendaria ed integrate con i nominativi degli iscritti nello speciale registro dei cittadini stranieri.

6. Le suddette liste sezionali referendarie sono compilate in duplice copia, di cui una per l'uso da parte degli uffici elettorali di sezione, e sono autenticate da parte del responsabile del procedimento.

Art. 17 - Ufficio elettorale comunale

1. La Giunta Comunale costituisce con proprio atto l'ufficio elettorale comunale per il referendum, determinando per ciascun componente le funzioni e la previsione di lavoro straordinario da svolgere.

Art. 18 - Certificati elettorali

1. I certificati d'iscrizione nelle liste sezionali per il referendum sono consegnati agli elettori entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione.

2. I certificati che non è stato possibile consegnare ed i duplicati di quelli smarriti e deteriorati possono essere ritirati presso l'ufficio elettorale dagli elettori medesimi.

Art. 19 - Elettori all'estero

1. Agli elettori dimoranti all'estero il Sindaco invia una cartolina avviso, con la quale si comunica la data e l'oggetto della consultazione referendaria, con la precisazione che non è previsto il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 20 - Scheda per la votazione

1. La scheda di votazione per il Referendum è quella riportata nell'allegato B al presente regolamento.

2. Sulla scheda è contenuto il quesito formulato nella richiesta di Referendum letteralmente riprodotto a caratteri chiari e facilmente leggibili; sono contenuti, inoltre, due rettangoli con all'interno le dizioni SI e NO.

3. La scheda è di colore grigio.

4. Le eventuali ulteriori schede di consultazioni referendarie concomitanti, sono, in ordine ammissione, di colore rosa e giallo.

5. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, sul rettangolo che la contiene.

Art. 21 - Propaganda referendaria

1. La propaganda per il referendum è liberamente consentita a chiunque ne abbia interesse ed è regolata dalla normativa vigente sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità.

Art. 22 - Sezioni elettorali

1. Ai fini del referendum consultivo il Sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, può determinare di volta in volta un numero di sezioni diverso da quello vigente, accorpendo le sezioni esistenti allo scopo di ridurne il numero.

2. Le sedi delle sezioni elettorali come sopra determinate, devono essere ubicate, di preferenza, nelle sedi comunali extra scolastiche; solo in mancanza di altre soluzioni sono utilizzate le sedi scolastiche.

3. Le operazioni di allestimento dei seggi elettorali nelle eventuali sedi scolastiche sono effettuate non prima delle ore pomeridiane del sabato antecedente la consultazione referendaria.

4. Il servizio di vigilanza presso le sedi delle sezioni elettorali è svolto dalla polizia municipale.

Art. 23 - Uffici elettorali di sezione

1. Il Sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, nomina gli uffici elettorali di sezione per il referendum tra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla normativa vigente; detti uffici sono composti come segue:

a) da un presidente, due scrutatori ed un segretario, nel caso che la consultazione riguardi un solo referendum;

b) da un presidente, tre scrutatori e un segretario nel caso che la consultazione riguardi più di un referendum.

2. Per le sezioni elettorali nel cui territorio è compreso almeno un luogo di cura o di assistenza, il numero degli scrutatori come sopra previsto è aumentato di uno.

3. Il presidente designa un vice presidente tra gli scrutatori.

4. Il segretario è nominato dal presidente.

5. Per la nomina dei componenti dell'ufficio elettorale di sezione sono richiesti gli stessi requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

6. Il compenso da attribuire al presidente, agli scrutatori ed al segretario è determinato dalla Giunta Comunale in misura forfettaria, tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali opportunamente ridotto, atteso il minore impegno temporale.

Art. 24 - Rappresentanti del comitato promotore e dei gruppi politici

1. Alle operazioni di voto e scrutinio presso gli uffici elettorali di sezione e presso l'ufficio centrale di cui all'art. 33 del presente regolamento, possono assistere un rappresentante del comitato promotore del referendum ed un rappresentante di ognuno dei gruppi politici rappresentati in consiglio comunale.

2. Per la designazione dei suddetti rappresentanti occorre il requisito di elettore per il referendum oggetto della consultazione.

3. La firma di chi provvede alle suddette designazioni deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53.

4. Gli atti di designazione regolarmente presentati alla segreteria comunale entro le ore dodici del sabato antecedente la data della consultazione referendaria sono consegnati, a cura dell'ufficio elettorale comunale, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione ed al presidente dell'ufficio elettorale centrale per il referendum, prima dell'insediamento dei rispettivi uffici.

Art. 25 - Operazioni di voto

1. La consultazione elettorale si svolge in un'unica giornata di domenica.
2. L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 6,30 del giorno fissato per lo svolgimento del referendum; le operazioni preliminari consistono nella firma delle schede da parte degli scrutatori e la loro timbratura.
3. L'inizio della votazione avviene immediatamente dopo l'ultimazione delle operazioni preliminari e non più tardi delle ore otto.
4. In caso di svolgimento contemporaneo di più referendum, l'insediamento del seggio avviene alle ore diciassette del sabato precedente la data della consultazione referendaria, per lo svolgimento delle operazioni preliminari.
5. In caso di svolgimento delle operazioni preliminari nella giornata di sabato, la riapertura del seggio avviene alle ore sette e minuti trenta di domenica, con inizio della votazione appena il seggio è in grado di funzionare e, comunque, non più tardi delle ore otto.
6. In tutti i casi, le operazioni di voto terminano alle ore venti del giorno stesso; coloro che sono presenti in sala a detta ora devono essere ammessi al voto.
7. Per la validità di ogni operazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti dell'ufficio elettorale di sezione, tra cui il presidente o il suo vice.

Art. 26 - Voto dei ricoverati presso strutture sanitarie e di assistenza.

1. I titolari del diritto di voto per il referendum ricoverati presso i luoghi di cura e di assistenza esistenti nel Comune, possono fare pervenire apposita domanda al Sindaco, per votare all'interno della struttura di cura o assistenza presso cui si trovano.
2. In calce alla domanda suddetta deve risultare l'effettivo ricovero in base ad attestazione del direttore sanitario o del responsabile della struttura di assistenza.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il voto viene raccolto dagli uffici elettorali di sezione competenti per territorio; a tale scopo il presidente assistito dal segretario, con la presenza dei rappresentanti designati che facciano richiesta, si reca nel luogo di cura o di assistenza in orario concordato con il direttore sanitario o responsabile della struttura di assistenza.

Art. 27 - Voto dei militari

1. Per l'esercizio del voto in occasione dei referendum comunali non si applica la normativa speciale prevista in occasione delle altre consultazioni elettorali per i militari delle forze armate, nonché per gli appartenenti ai corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 28 - Voto degli addetti al seggio elettorale

1. I componenti dell'ufficio elettorale di sezione e gli agenti in servizio di vigilanza presso il seggio stesso possono esercitare il diritto di voto presso lo stesso seggio dove prestano servizio; i loro nominativi sono aggiunti in calce alla lista degli elettori con apposita annotazione a fianco.

Art. 29 - Voto dei portatori di handicap

1. Gli elettori portatori di handicap, qualora abbiano difficoltà di accesso al seggio elettorale a cui sono stati assegnati, possono esercitare il diritto di voto presso qualsiasi altra sezione elettorale, in base a valutazione diretta del presidente del seggio a cui accedono.
2. I nominativi degli elettori di cui al comma precedente sono aggiunti in calce alla lista degli elettori con apposita annotazione a fianco.

Art. 30 - Elettori fisicamente impediti

1. Gli elettori che abbiano un grave impedimento fisico, possono essere accompagnati nella cabina da altro elettore liberamente scelto, che esibisce il proprio certificato elettorale.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione si rivolge direttamente all'elettore impedito, per accertare la libera scelta dell'accompagnatore.
3. Qualora l'impedimento fisico non sia evidente, il presidente può richiedere una qualsiasi documentazione da cui sia desumibile il suddetto impedimento.
4. Il presidente, inoltre, prende nota dell'esercizio di voto con accompagnatore nella lista degli elettori accanto al nominativo dell'elettore impedito e sul certificato elettorale dell'accompagnatore.
5. Nessuno può esercitare le funzioni di accompagnatore per più di due elettori.

Art. 31 - Operazioni preliminari allo scrutinio

1. Dopo che gli elettori abbiano votato ai sensi degli articoli precedenti del presente regolamento, il presidente, con l'aiuto degli altri componenti dell'ufficio elettorale di sezione:
 - a) Dichiara chiusa la votazione;
 - b) Sgombera il tavolo dagli oggetti e carte non necessari per lo scrutinio;
 - c) Accerta il numero dei votanti, compiendo le necessarie operazioni di riscontro.
 - d) Dà atto delle schede rimaste, distinguendole tra autenticate e non autenticate;
 - e) Confeziona e sigilla due distinti plichi contenenti le liste usate per la votazione con i tagliandi dei certificati elettorali e le schede rimaste.
 - f) Invia all'ufficio elettorale centrale per il referendum, di cui all'art. 34 del presente regolamento, i plichi suddetti consegnandoli ad un apposito incaricato comunale.

Art. 32 - Operazioni di scrutinio

1. terminate le operazioni di cui all'articolo precedente, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.
2. A tale scopo, uno scrutatore estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente; questi enuncia ad alta voce l'espressione di voto; il segretario ed un altro scrutatore prendono nota su due distinte tabelle dei voti validi, dei voti nulli, delle schede bianche.
3. Sui voti contestati decide in via definitiva il presidente dell'ufficio elettorale di sezione sentito il parere degli scrutatori e del segretario, dandone atto nel verbale.

4. Terminato lo scrutinio, il presidente accerta la rispondenza numerica delle schede scrutinate con i votanti e cura che i dati di rispondenza ed il risultato definitivo della votazione siano esattamente annotati sul verbale.

Art. 33 - Chiusura delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione

1. Dopo lo scrutinio il presidente cura che siano formati distinti plichi contenenti:

- a) Le schede con i voti validi distinte per espressione di voto;
- b) Le schede bianche, nulle, contenenti voti che siano stati contestati assegnati e non assegnati, raggruppate distintamente, ed una copia delle tabelle di scrutinio;
- c) Il verbale dell'ufficio elettorale di sezione con gli allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio;
- d) Il bollo, le matite copiative e il restante materiale.

2. I plichi così confezionati sono recapitati all'ufficio elettorale centrale per il referendum presso la sede del Comune da parte del presidente o da altro componente dell'ufficio elettorale di sezione appositamente incaricato.

Art. 34 - Ufficio centrale per il referendum

1. Il competente organo comunale, in tempo utile per lo svolgimento dei suoi lavori, costituisce l'ufficio centrale per il referendum composto dal Segretario comunale, da un consigliere comunale di maggioranza, da un consigliere comunale di minoranza e da due funzionari comunali di cui uno assume anche le funzioni di verbalizzante.

2. I lavori dell'ufficio centrale per il referendum sono coordinati dal Segretario comunale.

3. L'ufficio centrale decide sui reclami e sui ricorsi relativi alle operazioni di voto prima di proclamare il risultato.

4. L'ufficio centrale, inoltre, provvede al riepilogo dei risultati elettorali pervenuti dagli uffici elettorali di sezione, desumendoli dai rispettivi verbali e, se necessario, dalle tabelle di scrutinio e dalle schede valide, bianche e nulle.

5. Al termine delle proprie operazioni l'ufficio centrale determina il risultato globale definitivo del referendum .

6. Delle operazioni di cui sopra viene redatto il verbale nel quale si dà atto della proclamazione del risultato finale.

7. Il verbale è sottoscritto da tutti i membri dell'ufficio centrale ed è trasmesso al Sindaco. Una copia autenticata di detto verbale viene trasmessa al comitato promotore del referendum ed un'altra copia rimane depositata agli atti della Segreteria del Comune.

Art. 35 - Validità del risultato

1. La proposta di referendum s'intende approvata con valore consultivo se ha partecipato alla votazione la metà più uno degli aventi diritto e se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 36 - Pubblicazione del risultato

1. Il Sindaco, non appena ha ricevuto il verbale di cui all'articolo 33 comma settimo del presente regolamento, ne dispone la pubblicazione di una copia all'Albo Pretorio del Comune per giorni quindici e ne dà idonea informazione alla cittadinanza con manifesto.

Art. 37 - Spese

1. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico del Comune.

2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum, ivi compreso il compenso per le prestazioni di lavoro straordinario si provvede con stanziamento da imputare ad apposito capitolo di bilancio.

Art. 38 - Efficacia del risultato

1. In caso di risultato valido del referendum, il Sindaco entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato da parte dell'ufficio centrale del referendum, chiede al presidente dell'Assemblea consiliare la convocazione della stessa con la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno dell'argomento oggetto della consultazione referendaria, per le determinazioni del Consiglio comunale.

2. Il Consiglio Comunale tiene conto del risultato e, ove ritenga di discostarsi dalla determinazione espressa dai cittadini con il voto referendario, ha l'obbligo di darne adeguata motivazione nel provvedimento e di dare alla decisione idonea pubblicità.

Art. 39 - Ricorsi

1. Contro le determinazioni amministrative di cui al presente regolamento, è consentito ricorso nel termine di sessanta giorni al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna di Bologna.

2. La decisione del T.A.R. è appellabile entro 60 giorni dalla notifica della sentenza stessa, al Consiglio di Stato.

Art. 40 - Pubblicità

1. Alle disposizioni contenute nel presente regolamento è data pubblicazione mediante affissione di manifesti, che annunciano la possibilità di prendere visione del regolamento stesso presso la sede comunale.

2. Dopo la sua approvazione, un adeguato numero di copie del presente regolamento viene distribuito alle forze politiche, sociali, culturali ed economiche della Città.

Art. 41 - Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite a norma degli artt. dal 106 al 110 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383 e dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 42 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio, in quanto applicabile, alla normativa vigente in materia di consultazioni elettorali e referendarie di carattere nazionale.

* * * * *

